

ESENTE-REGISTRAZIONE ESENTE-REG... ESENTE-DIRITTI



19 APR 2016
7718.16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 29935/2014

Cron. 4718

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 10/12/2015
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere -
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29935-2014 proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONELLO AZZARINI, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2015

4814

contro

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO RENI 56, presso lo



studio dell'avvocato STEFANO GREGORIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 543/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/10/2014 R.G.N. 195/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l'Avvocato AZZARINI LEONELLO;

udito l'Avvocato GREGORIO STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con sentenza n. 543 del 17 settembre – 11 ottobre 2014 (r.g. n. 272/2014) la Corte di Appello di VENEZIA RIGETTAVA il RECLAMO (ex rito FORNERO) di [] avverso la pronuncia emessa il 20-03-2014 dal locale giudice del lavoro, che aveva a sua volta respinto l'opposizione contro l'ordinanza del 24 luglio 2013, con la quale era stata disattesa la domanda del predetto attore, nei confronti della convenuta [] srl, volta ad invalidare i recessi per giusta causa, intimati dalla società, previa contestazioni disciplinari, relative ad ingenti furti di gasolio, commessi in danno della medesima in data 13 marzo, 10 febbraio e tre gennaio 2012 nonché 23 settembre, sei maggio, otto marzo e 25 febbraio 2011.

Avverso la sentenza della Corte veneziana il [] proponeva ricorso per cassazione per *carente motivazione anche per mancato esame di elementi posti dal ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni e comunque erronea in diversi aspetti*, segnatamente denunciando cinque motivi:

- 1) *violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. (in tema di giudicato);*
- 2) *omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti;*
- 3) *violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70, nullità per genericità della lettera di contestazione disciplinare);*
- 4) *violazione o falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. (dichiarazioni ACERBONI);*
- 5) *omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.*

Resisteva mediante controricorso la S.r.l. [] eccependo altresì l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria.

Sono state depositate dalle parti memorie ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI della DECISIONE

Con il primo motivo il [] assume falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., poiché la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente che il reclamante non aveva specificamente impugnato il capo della sentenza impugnata, laddove si era ritenuto che era corretta l'affermazione ex art. 1218 c.p.c., secondo cui incombeva al lavoratore / debitore di provare che l'omissione contestatagli era riconducibile a causa legittima o non imputabile, di modo che l'affermazione della responsabilità colposa del lavoratore e l'assenza di prova liberatoria, giusta la pronuncia impugnata, dovevano ritenersi definitivamente accertate.

Orbene, la sentenza qui impugnata in effetti si limitava ad osservare che l'argomentazione del giudice dell'opposizione non aveva formato oggetto di idonea impugnazione.

A tal riguardo, però, va comunque rilevato che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare i motivi del proprio reclamo, sicché in difetto di tale allegazione, il ricorso *de quo* ^{difetto} ~~pecca~~ di autosufficienza, con conseguente sua inammissibilità.

Peraltro, sul punto la pronuncia della Corte veneta riteneva espressamente che *pur a voler ritenere che il passaggio della sentenza ivi gravata, relativo alla responsabilità del lavoratore per inadempimento colposo non costituisse capo autonomo della decisione reclamata, essendo stato prospettato soltanto incidenter tantum, l'impugnazione risultava infondata, di modo che andava respinta*. Infatti, era stato già evidenziato in sede di opposizione, correttamente, come

non fosse parte datoriale a dover indicare le modalità dell'inadempimento. In particolare, alle lettere a); b), c) e d) della missiva in data 11 aprile 2012 erano stati contestati al lavoratore reclamante una serie di comportamenti tutti riferiti all'omissione degli obblighi di controllo delle operazioni di carico – scarico del carburante, formanti oggetto delle mansioni assegnate e della figura professionale di riferimento, oltre ad alcune specifiche violazioni di prescrizioni e procedure aziendali inerenti all'ingresso delle autobotti, al controllo documentale anteriore al carico, alle operazioni carico ed alla segnalazione di eventuali anomalie. Ed in questo contesto, *non era condivisibile la doglianza del reclamante, secondo cui in sede di contestazione disciplinare parte datoriale avrebbe dovuto specificamente indicare tutte le varie situazioni in cui l'incolpato si sarebbe trovato in occasione degli periodi di furto, allo scopo citato anche precedenti giurisprudenziali di legittimità. Pertanto, non costituiva onere del datore di lavoro l'indicazione della condotta positiva, alternativa al comportamento di controllo, tenuta dal lavoratore, essendo sufficiente la contestazione dell'omissione ...*

Dunque, con la sentenza di cui è stata chiesta la cassazione, il giudice del reclamo non si è limitato ad ipotizzare in proposito l'assunto giudicato preclusivo, ma è sceso direttamente nel merito della questione, confermando con ampia argomentazione la decisione ivi impugnata, nel senso che la contestazione disciplinare era stata sufficientemente precisa in ordine alla condotta omissiva e/o negligente serbata dal lavoratore incolpato in occasione degli acclarati notevoli furti di carburanti, sicché nell'ambito del rapporto contrattuale *de quo* incombeva al soggetto preposto fornire idonea prova liberatoria ex art. 1218 c.c., però evidentemente mancata.

Ne deriva che primo motivo di ricorso è inammissibile, non soltanto per la rilevata carenza di autosufficienza, ma anche perché l'autonoma ed alternativa *ratio decidendi* non risulta essere stata in proposito ritualmente impugnata.

Parimenti, inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, per *omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti*, evidentemente in relazione a quanto previsto dall'art. 360 comma I n. 5 c.p.c., circa il comportamento doloso di un compagno di lavoro che aveva *reso piena confessione in sede penale*, trattandosi di *raggiro ad opera di un collega sul quale al ricorrente non incombeva alcun onere di controllo, data la parità di mansioni, sicché tale comportamento delittuoso, ignorato dalla Corte di Appello, integrava gli estremi della forza esterna impreveduta ed imprevedibile, tale da neutralizzare e soverchiare la diligenza, donde l'esenzione da responsabilità del ricorrente .*

Nella specie, tuttavia, non solo il ricorrente finisce per pretendere una rivisitazione del fatto, siccome nel suo complesso accertato dal giudice di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, ma formula una censura, evidentemente ai sensi del citato art. 360 n. 5, ormai non più consentita dalla conformità delle precedenti decisioni di merito.

Invero, non risulta l'indicazione specifica del fatto oggetto di discussione tra le parti, ma genericamente criticata, quanto alla deduzione del vizio motivazionale, l'attività valutativa del giudice del reclamo. Anche prima della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, era costante l'affermazione che tale norma non conferisse alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della

correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento.

Nel caso in esame, poi, la sentenza qui impugnata risale al 17 settembre - 11 ottobre 2014, in epoca quindi alquanto posteriore al 12 settembre 2012. Trova, dunque, applicazione il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". A norma dell'art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012). Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una *quaestio facti*, che il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato, altresì, affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. 8053/14 cit.).

Ad ogni modo, l'inammissibilità del motivo discende dalla disposizione di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Nulla, invero, è detto nella normativa di riferimento per il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado introdotto dal reclamo e quindi vi è necessità di integrazione della disciplina pur speciale dettata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e 61. In ragione della ritenuta possibilità di integrare la disciplina del reclamo con quella dell'appello nel rito del lavoro, trovano conseguentemente applicazione, nel giudizio di cassazione, anche l'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., secondo cui quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello, nonché il medesimo art. 348 ter c.p.c., successivo comma 4, in base al quale allorquando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al terzo comma può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, (quindi con esclusione del vizio di motivazione di cui al n. 5). Opera poi - per quel che qui interessa - anche la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia c.d. "doppia conforme". L'art. 348 ter, comma 5, prescrive, infatti, che la disposizione di cui al comma 4 - ossia l'esclusione del



n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all'art. 360, comma 1, - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado. Ossia il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. *doppia conforme*, come è stato nella specie (Cass. lav. n. 23021 del 29/10/2014, secondo cui dunque la disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dei commi terzo e quarto dell'art. 348 ter cod. proc. civ., anche del comma quinto, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma quarto - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, secondo comma, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, cosiddetta "doppia conforme". In senso analogo v. anche Cass. lav. n. 22142 del 29/10/2015.

Cfr., altresì, Cass. II civ. n. 5528 del 10/03/2014, secondo cui nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse).

Pertanto, posto che nell'ambito delle impugnazioni rientra indubbiamente anche il reclamo di cui al c.d. *rito Fornero*, per il quale non a caso giudica in sede di gravame la Corte di Appello, il secondo motivo per il preteso vizio di motivazione, denunciato dal , avverso le conformi decisioni di merito, è inammissibile.

Parimenti, è infondato il terzo motivo del ricorso circa l'asserita *violazione dell'art. 7 L. n. 300/70*, con riferimento agli addebiti disciplinari di cui alle missive datate 11 aprile 2012 (*illecite sottrazioni di gasolio* in data 13 marzo 2012, 10 febbraio 2012 e tre gennaio 2012) ed in data 19 maggio 2012 (per le indebite *sottrazioni* di gasolio avvenute durante in turni di lavoro dell'incolpato in data 23 settembre 2011, sei maggio 2001, 8 marzo e 25 febbraio 2012, ferma peraltro restando la risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente comunicata con lettera del 27 aprile 2012).

Secondo il ricorrente, *la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare, in corretta applicazione dell'art. 7 St. lav., se nella lettera di contestazione fosse stata individuata con assoluta certezza l'omissione di condotta esigibile che, laddove elisa con corretta prestazione, avrebbe impedito il furto; ciò che non era avvenuto, laddove se la Corte avesse rivolto la sua attenzione non al furto lamentato, ma alle contestate omesse condotte, avrebbe sicuramente dichiarato la nullità della contestazione, concernente la contemporanea omissione di una serie di condotte che contemporanee non potevano essere; motivo per cui il sarebbe stato sempre manchevole poche - essendo materialmente impossibile svolgerle tutte contemporaneamente - diventava (impossibile?) nei fatti fornire la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c.*

Orbene, premesso che è condividibile l'accertamento già compiuto dal giudice di merito, circa la sufficiente completezza e precisione delle lettere di contestazione disciplinare, tutte relative alle illecite *sottrazioni* di gasolio nei giorni ivi indicati, durante i quali il [] era in servizio con il sig. [], con l'indicazione di ogni particolarità dei casi specifici, (orari compresi), correttamente la Corte distrettuale osservava che a fronte dei menzionati precisi addebiti (però non idoneamente confutati in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, né in relazione alle descritte sottrazioni) spettava al lavoratore ex art. 1218 c.c. fornire adeguata prova liberatoria.

Ad ogni modo, non può dirsi di certo violato l'art. 7, posto che di sicuro vi è stata legittima e completa contestazione disciplinare da parte datoriale, indipendentemente poi dalla fondatezza degli addebiti ivi formulati, sicché detta previsione normativa non può di certo considerarsi violata per il solo fatto che le condotte omissive ivi ascritte non fossero in concreto esigibili dal lavoratore per la loro asserita contemporaneità. Invero, cosa diversa dal formale rispetto dell'obbligo di previa contestazione disciplinare, nei limiti fissati dalla legge a carico di parte datoriale, è il merito delle relative incolpazioni, che attiene quindi alla sussistenza, o meno, della giusta causa ovvero del giustificato motivo posti, a sostegno del successivo recesso.

D'altra parte, con le anzidette missive di contestazione la [] S.r.l. se da un lato indicava gli elementi indiziari in base ai quali ipotizzava la *volontà dell'incolpato di consentire l'illecita attività posta in essere in suo danno*, d'altro canto, *in diversa ipotesi*, prospettava che *le reiterate condotte ascritte sarebbero rimaste comunque connotate da colpa gravissima, costituendo inadempimento dei fondamentali doveri di diligenza, collaborazione e corretta esecuzione della prestazione di lavoro, in base ai doveri previsti dalla legge e dal codice etico, che ove rispettati, avrebbero consentito di rilevare impedire e comunque di denunciare prontamente la sottrazione di gasolio (120.000 litri circa complessivi in tre volte e poi 160.000 litri circa) subita, al fine di evitare la ripetizione dell'illecito ed i conseguenti ulteriori danni*.

Irrilevante, poiché non decisivo, è il quarto motivo relativamente alla dedotta violazione degli artt. 416 - 420 c.p.c. in ordine alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di [] Flavio nel corso delle indagini preliminari parallele al giudizio civile.

Il ricorrente sul punto lamenta l'irrituale utilizzazione di detto verbale d'interrogatorio, poiché depositato soltanto all'udienza del 5 marzo 2014.

Invero, le dichiarazioni de [] sono state ritenute soltanto per supportare in chiave accusatoria di dolo la condotta del [] (e di altri compagni di lavoro, come lui licenziati in occasione della vicenda in esame). Come visto, però, la decisione della Corte di merito si fonda anche su altri elementi di valutazione, segnatamente per quanto concerne la condotta colposa ascritta, conformemente peraltro a quanto in via alternativa pure sul punto ipotizzato nelle lettere di contestazione disciplinare.

Similmente va detto per quanto concerne il quinto e ultimo motivo del ricorso, per *omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti*, laddove si assume che secondo la Corte di Appello, *pur mancando la prova della connivenza, il [] non avrebbe potuto non accorgersi di quanto stava accadendo posto che si*

trovava, durante gli episodi di furto, in sala controllo, non risultando registrati suoi interventi esterni da parte del reclamante al di fuori di detta sala. Secondo il reclamante, il fatto non valutato dalla Corte distrettuale era la disponibilità dei registri informatici, ossia della prova, nelle sole mani della che si era limitata ad invocare l'inesistenza di qualsivoglia registrazione di attività esterna.

Valgono anche qui le precedenti considerazioni, soprattutto per quanto concerne l'inammissibilità di detto motivo, evidentemente formulato ex art. 360, co. I, n. 5, c.p.c., a seguito della c.d. *doppia conforme*, in relazione alle più recenti disposizioni di cui all'art. 348 ter, comma quarto e quinto, dello stesso codice di rito.

Pertanto il ricorso va respinto, con la condanna del soccombente alle ulteriori spese.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida, a favore della società controricorrente, in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2800,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge. -----

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. -----


Così deciso in Roma il dieci dicembre 2015

IL CONSIGLIERE estensore

dr. F. De Gregorio





IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO




IL PRESIDENTE

dr. F. Roselli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello

